



COMUNE DI BISUSCHIO

PROVINCIA DI VARESE
POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: FUMO ED ESALAZIONI-INQUINAMENTO

ORDINANZA N° 9/'97

I L S I N D A C O

- Vista la Legge 1 MARZO 1975 N°47;
- Visto il Regolamento locale di Igiene tipo Approvato con deliberazione di C.C N°131 del 06/12/1985;
- Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, art.59;
- Visto il testo Unico delle Leggi Sanitarie;
- Visto l'art.703 del Codice penale;

ORDINA

-Il divieto di Bruciare all'aperto materiali di vari tipo, in particolare materiali plastici, compresi scarti di lavorazione, sia nelle proprietà private sia nel suolo pubblico.

E' fatta salva la possibilità nel rispetto delle norme legislative e prescrizioni regolamentari in materia di polizia forestale, di bruciare sterpaglie e rifiuti di giardinaggio secchi, sotto stretta sorveglianza e presenza degli interessati sul luogo (ESCLUSO IL PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE) limitatamente nei seguenti orari:

DAL 01/01 al 31/03 dalle ore 19.00 alle 24.00 e dalle 04.00 alle 07.30;

DAL 01/04 al 15/06 dalle ore 04.00 alle ore 07.30;

DAL 15/06 al 15/09 DIVIETO ASSOLUTO

DAL 16/09 al 31/10 DALLE ore 04.30 alle ore 07.30

DAL 01/11 al 31/12 Dalle ore 19.00 alle 24.00 e dalle 04.00 alle 07.30;

Usando comunque tutte le cautele del caso al fine di non causare disagi alle abitazioni e pericolo per la circolazione stradale.

Vanno comunque rispettate le norme legislative e le prescrizioni regolamentari in materia di Polizia Forestale, che prevedono, tra l'altro, che a meno di cento metri dai boschi non si possono accendere fuochi.

D E M A N D A

Agli Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria il compito di fare osservare la presente ordinanza, con effetto immediato.

Ai trasgressori verrà applicata una sanzione amministrativa da £.100.000 a £.800.000, salve le maggiori sanzioni di legge, o l'eventuale azione penale a loro carico.



6/10/97
B. L.